

# **Linee guida per le Commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio di Scuola**

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16 luglio 2024

## Abbreviazioni

CPDS: Commissione paritetica di Scuola

CdD: Consiglio di Dipartimento

CdS: Corso di studio

CCdS: Consiglio di Corso di studio

PQA: Presidio per la Qualità di Ateneo

NdV: Nucleo di Valutazione

## Riferimenti normativi

Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono state istituite dalla [legge 240/2010](#) all'articolo 2, comma 2, lettera g) che ne delinea le principali funzioni.

L'articolo 13 del [D.lgs. 19 del 27/1/2012](#) stabilisce che le CPDS redigano una relazione annuale *“che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo”*. Tale relazione viene acquisita dal PQA e deve essere trasmessa al NdV e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, l'art.12 del [Decreto 270/2004](#) prevede che il regolamento didattico del CdS sia deliberato dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca.

Le [Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei](#) (approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 4 aprile 2024) sottolineano il ruolo delle CPDS definendole il primo e più immediato livello di autovalutazione in quanto recepiscono l'esperienza diretta dell'andamento dei corsi di studio.

Le CPDS operano a livello di Scuola e si organizzano in sottocommissioni dipartimentali; ogni CPDS dovrà operare per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi corsi, attraverso audizioni o altre forme di attività collettive o mediante l'individuazione di uno studente referente che interagisca con la CPDS.

L'Università di Genova ha recepito le disposizioni normative citate, favorendo la presenza nelle CPDS di un'adeguata rappresentanza dei Corsi di Studio, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti:

- nell'art. 48 “La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio” dello [Statuto](#),
- nell'art. 11 “Commissioni paritetiche di scuola” del [Regolamento generale di Ateneo](#),
- nell'art. 39 bis “Commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio(CPS/CPD): designazione di uditori” del [Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni](#)
- nell'art. 11 “Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale” e nell'art. 25 “Regolamento didattico di corso di studio” comma 4 del [Regolamento Didattico di ateneo \(parte generale\)](#).

## Composizione e durata

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del [Regolamento generale di Ateneo](#) la CPDS è composta da un docente e da uno studente per ogni Consiglio di Corso di laurea attribuito ai Dipartimenti afferenti alla Scuola o alle sezioni in caso di Dipartimento interscuola.

Recependo una raccomandazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, volta a garantire la rappresentatività di tutti i CdS confluenti in un unico CCdS, il decreto n. 3164 del 6/7/2023 ha modificato l'art. 39 bis comma 2, del [Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni](#) e ha introdotto nelle CPDS la figura dei componenti uditori. La composizione delle CPDS viene così ampliata, prevedendo un componente studente ed un componente docente per ogni CdS afferente alla particolare Scuola: oltre al docente e allo studente

designati quali componenti effettivi della commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio, il consiglio designa altresì tanti uditori per ciascuna delle categorie di docenti e studenti e per ciascun corso di studio diverso da quelli rappresentati dai componenti effettivi. L'introduzione degli uditori consente alla CPDS di recepire direttamente le istanze degli studenti dei Corsi di Studio non rappresentati dallo studente designato al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa. Il componente uditore partecipa a tutte le adunanze della Commissione e a tutte le fasi dei lavori, ivi incluse la valutazione della qualità della didattica erogata e l'esame delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, senza però avere diritto di voto.

Le norme di funzionamento e le modalità di nomina sono stabilite dal [Regolamento generale di Ateneo](#) secondo il quale le commissioni paritetiche di scuola durano in carica due anni accademici e comunque, nei limiti previsti dalla legge, fino alla decorrenza della nomina dei componenti, docenti e studenti, designati per il mandato successivo.

### **Organizzazione delle attività della CPDS**

Il [Sistema di Assicurazione Qualità](#) dell'Ateneo stabilisce che la CPDS sia istituita in ogni Scuola dell'Ateneo e ne descrive le funzioni.

Per ottimizzare i lavori delle commissioni, in ottemperanza alla raccomandazione della CEV nella visita di accreditamento periodico del 2018, e seguendo le indicazioni del Nucleo di Valutazione (vedi [Relazione dei Nuclei di Valutazione 2022](#) - SEZIONE IV: RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELL'ATENEO E DEI CORSI DI STUDIO (CDS) - R1.A.4 RUOLO ATTRIBUITO AGLI STUDENTI pag. 91: *"L'organizzazione del sistema delle CPDS presenta ancora alcuni elementi di criticità per lo più derivanti dall'aggregazione dei CdS a livello di Scuole che appare poco funzionale: la criticità potrebbe essere superata dalla prevista possibilità di costituire sottocommissioni della CPDS a livello dipartimentale."*), le CPDS operano istituendo gruppi di lavoro su base dipartimentale. Ciascun gruppo di lavoro è formato da tutti i componenti, designati e uditori, di un dato dipartimento e si occupa del monitoraggio dell'offerta formativa, della valutazione della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti dei CdS afferenti al proprio dipartimento.

I gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori propositivi e consultivi senza avere potere deliberativo; la relazione finale, che include le pratiche istruite dai vari gruppi dipartimentali e le parti comuni, dovrà essere completata e discussa collegialmente in riunioni plenarie in presenza o telematiche.

È facoltà della/del presidente della CPDS, decidere di istituire gruppi di lavoro interdipartimentali o lavorare sempre in modo collegiale qualora ritenga che la numerosità della commissione da lei/lui presieduta non costituisca ostacolo all'efficacia del lavoro.

### **Monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti**

L'art. 48 dello [Statuto](#) prevede in particolare che la CPDS, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti:

- (a) formuli alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- (b) rediga e trasmetta al senato accademico una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione è altresì trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti;
- (c) formuli pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;

(d) segnali al preside, al coordinatore del consiglio di corso di studi e al direttore del dipartimento a cui è attribuito il corso di studi, le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;

(e) eserciti ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.

In particolare, come previsto dalla [legge 240/2010](#) e dall'art. 11 del [Regolamento Didattico di ateneo \(parte generale\)](#), le CPDS forniscono un parere riguardo all'attivazione o alla disattivazione dei corsi. È importante che i pareri forniti in merito all'attivazione di nuovi corsi di studio tengano conto di quanto previsto dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici pubblicata dal CUN<sup>1</sup> e dalle Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione pubblicate da ANVUR<sup>2</sup> rispettando le scadenze e le indicazioni fornite annualmente dal [Settore offerta formativa](#).

Inoltre, le CPDS sono incaricate di individuare indicatori per la valutazione dei risultati riguardo all'attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori.

Infine, come previsto dall'art. 25 comma 4 del [Regolamento Didattico di ateneo \(parte generale\)](#) le CPDS forniscono un parere al CCdS riguardo alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

### **Relazione annuale**

Le CPDS redigono annualmente una relazione sulla base delle SUA-CdS, delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sui singoli insegnamenti e sul corso di studio nel suo complesso, delle opinioni dei docenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente.

La CPDS valuta se il progetto del Corso di Studio tiene conto delle esigenze del sistema economico e produttivo in termini di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale;

- se i risultati di apprendimento attesi sono efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- se l'attività didattica dei docenti, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature sono efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento;
- se i metodi di esame consentono di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- se al riesame annuale di cui alle Schede di monitoraggio annuale conseguono efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio;
- se i questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti sono efficacemente gestiti, analizzati e utilizzati; se l'Ateneo rende effettivamente disponibili al pubblico le informazioni quantitative e qualitative di ciascun Corso di Studio, nell'ambito degli obblighi di trasparenza e al fine di consentire un'ampia consultazione delle parti interessate.

La Relazione della CPDS deve pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico e viene trasmessa al PQA, al Preside e, per le parti di competenza, a CdS e Dipartimenti, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento. Il template per la redazione della Relazione annuale delle CPDS, le modalità di trasmissione della relazione alle strutture interessate e le relative scadenze sono definite dal PQA e descritte nelle Istruzioni operative per i flussi documentali.

---

<sup>1</sup> Al momento dell'approvazione delle Linee Guida fare riferimento alla [Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici pubblicata dal CUN](#) (gennaio 2024) in seguito utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile

<sup>2</sup> Al momento dell'approvazione delle Linee Guida fare riferimento alle [Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2024/2025](#) (Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 222 del 21 settembre 2023) in seguito utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile

Relazione annuale della Commissione paritetica di Scuola<sup>3</sup> e nelle Linee guida per l'utilizzo del repository per la gestione dei documenti delle Commissioni paritetiche di Scuola<sup>4</sup>.

La Relazione deve essere inserita nell'area riservata del Cineca/MUR (piattaforma ministeriale dell'offerta formativa <https://ava.miur.it/>).

La Relazione deve prendere in considerazione il complesso dell'offerta formativa di pertinenza della CPDS con analisi specifiche a livello di Corso di studio.

La Relazione della CPDS deve basarsi su elementi di analisi indipendente e non richiede l'approvazione da parte delle strutture didattiche (le strutture, ricevuta la relazione, provvederanno a presentarla e discuterla nei rispettivi Consigli); pertanto, non dovrà riproporre contenuti già presenti nelle SUA-CdS, nei Rapporti di riesame ciclico e nei verbali del CdS ma elaborare analisi e valutazioni in merito ai contenuti di tali documenti, della SUA-CdS, dei questionari e di altri momenti di ascolto degli studenti. Per la sua attività la CPDS può prevedere interviste ai coordinatori di Corso di studio (CdS), ai Direttori, ai Presidi, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti.

Le fonti documentali devono essere sempre chiaramente indicate, in particolare devono essere riportate le date delle riunioni dei Consigli di Corso di studio (CCdS), o di altra struttura didattica, da cui la CPDS ha estratto gli elementi per l'analisi. La CPDS può chiedere alle strutture didattiche l'accesso ad ogni documento ritenuto utile per la stesura della relazione.

È importante che gli studenti della CPDS svolgano un ruolo attivo, avendo accesso tempestivo alla totalità delle informazioni, dei dati e dei documenti, partecipando a tutte le fasi dei lavori, analizzando le criticità insieme ai docenti e facendosi portavoce di ulteriori segnalazioni degli studenti che non siano state riportate in altre fonti documentali.

Per rendere efficace il documento si raccomanda la massima sintesi. Se la CPDS ritiene utile, possono essere allegati alla relazione documenti descrittivi più ampi e dettagliati.

Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati nelle Relazioni del NdV e nei documenti di monitoraggio dei CdS (documenti di Monitoraggio Annuale e Rapporti di Riesame ciclico) e dei Dipartimenti (documento di Monitoraggio Dipartimentale).

---

<sup>3</sup> Al momento dell'approvazione delle Linee Guida fare riferimento alle [Istruzioni operative per i flussi documentali. Relazione annuale della Commissione paritetica di Scuola per la didattica e il diritto allo studio - Anno 2023](#) accessibili con credenziali UNIGEPass, in seguito utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile

<sup>4</sup> Al momento dell'approvazione delle Linee Guida fare riferimento alle [Linee guida per l'utilizzo del repository per la gestione dei documenti delle Commissioni paritetiche di Scuola](#) accessibili con credenziali UNIGEPass, in seguito utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile